

Foglio

INFORMAZIONI

INFORMATIONS

Blatt

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 2 e 3, NE BZ
Contiene inserto redazionale



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE

KOLLEGIUM DER PERITI INDUSTRIALI UND DER PERITI INDUSTRIALI
MIT LAUREAT DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL

N° | Nr. 105
Dicembre | Dezember 2011

3 Saluto del presidente Gruß des Präsidenten

Dal collegio | Aus dem Kollegium

6 Informazioni | Mitteilungen

Il commercialista | Der Wirtschaftsberater

7 Regime fiscale della produzione di energia a mezzo di impianti fotovoltaici

Sicurezza | Sicherheit

11 Il sistema di gestione della sicurezza

Elettrotecnica | Elektrotechnik

14 Die Entwicklung des Strommarktes in Italien in den letzten 12 Jahren

Dalla scuola | Aus der Schulwelt

16 Il futuro dei Periti Industriali Die Zukunft der Periti Industriali

Leggi | Gesetze

18 Leggi e decreti dello stato Gesetze und Dekrete des Staates

21 Tabella ISTAT Tabelle

In copertina: L'evoluzione del mercato energetico in Italia.

Titelbild: Italiens Strommarkt im Wandel.

IMPRESSUM

Direttore Resp. per. Ind. Giovanni Quaglio
Reg. Tribunale n° 1/85 del 16.03.1985

Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige | Kollegium der Periti Industriali und der Periti Industriali mit Laureat der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol

Indirizzo | Adresse Piazza Verdi 43 – 39100 Bolzano, Verdiplatz 43 – 39100 Bozen
Tel. 0471 971518 – **Fax** 0471 312084
Email segreteria@peritiindustriali.bz.it
PEC collegiodibolzano@pec.cnpi.it
Homepage www.peritiindustriali.bz.it
Präsident | Presidente Helmuth Stuppner

Il Foglio informazioni esce 4 volte all'anno e viene inviato gratuitamente a tutti gli iscritti al Collegio. | Das Informationsblatt erscheint 4x jährlich und wird kostenlos an alle Mitglieder des Kollegiums verschickt.

Layout: www.cactus.bz



BAD UND HAUSTECHNIK | IDROTERMOSANITARI

INNERHOFER

Geld sparen mit erneuerbarer Energie: Solar, Erdwärme und Wärmerückgewinnung. Moderne Haustechnik-Produkte von INNERHOFER sorgen kostengünstig für Warmwasser, Heizung bzw. Kühlung sowie Frischluft in Neubauten oder bei Renovierungen.

St. Lorenzen (Tel. 0474 470-000) · Meran Bozen · Trient · Belluno

Con le energie rinnovabili, come quella geotermica, solare o da recupero termico, stenterai a riconoscere la tua bolletta energetica! INNERHOFER propone impianti all'avanguardia per produrre a costi estremamente convenienti il riscaldamento, l'acqua sanitaria, il raffrescamento e la ventilazione, in edifici nuovi o ristrutturati.

San Lorenzo di Sebato (Tel. 0474 470 - 000) Merano · Bolzano · Trento · Belluno

www.innerhofer.it

**Freu dich auf
deine Energierechnung.
Hai voglia di
... una bolletta meno salata?**



Saluto del presidente Gruß des Präsidenten

Cari Colleghi,

scrivere un saluto redazionale di questi tempi è davvero difficile. Il mondo è in fase di stravolgimento e gli avvenimenti precipitano. Una brutta notizia tira l'altra. Ciò che è stato stabilito ieri, oggi non vale più. Probabilmente saranno trascorsi solo pochi giorni dalla redazione di questo articolo al momento in cui voi state leggendo, ma potrebbero essere sufficienti a rendere obsoleto ciò che vi ho raccontato. Sono tempi di insicurezza, di disagio, tempi in cui sembra impossibile pianificare il futuro.

Lo scopo della mia introduzione era, ed è sempre ancora, quello di informarvi sui fatti avvenuti e sugli sviluppi che ne conseguono.

La nostra Cassa di previdenza ha oggi il compito di mettere in atto ciò che la Legge n. 133/2011 (Lo Presti) ha reso possibile. Tale legge offre la possibilità di aumentare il contributo integrativo dall'attuale 2% fino al 5%. Al momento quel 2% dell'integrativo viene utilizzato esclusivamente per la gestione della Cassa. Già da tempo tale importo non è più necessario, anzi, per dirla tutta, una consistente parte di esso finisce nel fondo di riserva della Cassa. La legge 133/2011 prevede che una parte dell'aumento (per es. un 2% dell'ipotetico 4%) possa essere aggiunto al montante del singolo contribuente aumentandolo. Più alto è il montante individuale, più alta sarà anche la pensione maturata. E fino a qui non c'è nulla da obiettare, non possiamo che essere favorevoli all'aumento della parte integrativa al 4%, considerato che è così anche per altre categorie professionali come i Geometri. Per sapere quanto di questo aumento finirà nel montante del singolo, dobbiamo aspettare. La decisione non spetta all'Eppli bensì ai Ministeri competenti.

La proposta della nostra Cassa di previdenza, con la quale io non sono d'accordo, è di alzare anche il contributo soggettivo dall'attuale 10% al 16% o 18%. I rappresentanti della Cassa motivano tale proposta con la convinzione che la proposta d' aumento del contributo integrativo venga approvata solo se anche quello soggettivo viene alzato. Ulteriore argomentazione a favore di tale aumento è che, più si versa, più alta sarà la pensione che percepiremo in futuro. Per spiegare agli iscritti l'aumento stabilito, la nostra Cassa si è data molto da fare. Sono state inviate a tutti brochure informative e sono stati organizzati incontri su tutto il territorio nazionale.

Liebe Kollegen,

ein Vorwort zu schreiben in einer Zeit wie dieser ist sehr schwierig. Die Welt befindet sich in einer Phase des Umbruchs und die Ereignisse überstürzen sich. Wir schlittern von einer Hiobsbotschaft in die nächste, was gestern noch klar definiert war, gilt heute nicht mehr. Die Zeit, die zwischen dem Schreiben und dem Lesen des vorliegenden Vorwortes vergangen ist, besteht zwar nur aus wenigen Tagen, trotzdem können diese ausreichen, dass das gestern noch geltende heute schon nicht mehr gilt. Es ist eine Zeit der Unsicherheit, des Unbehagens, eine Zeit, in der eine zukunftsorientierte Planung nicht mehr möglich ist.

Ziel meines Vorwortes war und ist es immer noch, euch über Gewesenes und über anstehende Entwicklungen zu informieren.

Unsere Pensionskasse hat zur Zeit die Aufgabe, die Möglichkeiten, die das Gesetz Nr. 133/2011 (Lo Presti) bietet, umzusetzen. Dieses Gesetz ermöglicht es, den integrativen Pensionsanteil („integrativo“) von den heute geltenden 2% auf bis zu 5% zu erhöhen. Zur Zeit werden die 2% des integrativen Beitrages ausschließlich für die Verwaltung der Pensionskasse verwendet. Der Betrag wird bei weitem nicht gebraucht, in der Tat fließt ein großer Teil dieses Betrages in den Reservefond der Kasse. Das Gesetz 133/2011 ermöglicht es nun, einen Teil der Erhöhung (z.B. 2% von 4%), auf die angereifte persönliche Position („montante“) des Einzelnen einzuzahlen und somit diese zu erhöhen. Je höher die angereifte persönliche Position, umso höher wird später auch die Rente ausfallen. Bis hier, und so sieht es auch das Gesetz vor, ist nichts einzuwenden. Den integrativen Anteil auf z.B. 4%, so wie es für andere Berufsgruppen, wie z.B. Geometer, schon gilt, anzupassen, ist zu befürworten. Wie viel dieser Erhöhung dann effektiv bei der angereiften Position („montante“) des Einzelnen landet, ist abzuwarten. Die Entscheidung liegt nicht beim EPPI, sondern bei den entsprechenden Ministerien.

Womit ich jedoch nicht einverstanden bin, ist der Vorschlag unserer Pensionskasse, auch den persönlichen Anteil („soggettivo“) zu erhöhen. Es gibt den Vorschlag, diesen von zur Zeit 10% auf 16% bzw. 18% zu erhöhen. Die Vertreter der Pensionskasse begründen dies damit, dass die Anhebung des integrativen Anteiles („integrativo“) nur genehmigt wird, wenn der persönliche Anteil („soggettivo“) auch angehoben wird. Ein weiteres Argument für die Anhebung ist auch die Tatsache,



Vi riassumo in breve il mio punto di vista, condiviso anche da un gruppo di giovani liberi professionisti con il quale mi sono incontrato per uno scambio di opinioni:

- 🔊 Un aumento forzato dal 10% al 16% o al 18% in un periodo di crisi economica e di conseguente aggravio del carico fiscale non è auspicabile.
- 🔊 Dal momento che la stessa legge 133/2011 parla solo del contributo integrativo e non del soggettivo, sarebbe compito dell'Eppl evidenziarlo presso i Ministeri competenti.
- 🔊 Ogni iscritto ha già oggi la possibilità di aumentare il proprio montante versando più del 10% obbligatorio. Dal momento che siamo tutti „maggiorenni e vaccinati“ e che, di norma, un tecnico dovrebbe essere in grado di fare i conti, ritengo che debba essere il singolo a decidere se versare di più.
- 🔊 Per ricevere una pensione mensile di ca. 1.000,00 €, si deve raggiungere un montante individuale di ca. 280.000,00 €. Una pensione di ca. 2.000,00 € significa avere versato ca. 600.000,00 €. Si tratta di una somma enorme....non sarebbe meglio, suddividere tale importo tra più pilastri pensionistici? Mi sto riferendo alle possibilità che ci sono nella nostra Provincia di crearsi un'ulteriore base pensionistica attraverso fondi integrativi come Pensplan o Laborfond.

Buone notizie invece per ciò che riguarda gli esami di abilitazione. Dei 28 candidati che si sono presentati agli esami, 16 sono stati promossi. Un buon risultato, merito sicuramente anche del corso di preparazione organizzato dal Collegio di Trento. Congratulazioni a tutti i candidati!

Un altro argomento che richiederà la nostra attenzione nel prossimo futuro sarà la riforma delle professioni, come stabilito dal decreto legge 138/2011. La legge di stabilità dell'agosto 2011 ha decretato che, entro un anno, quindi entro agosto 2012, la riforma debba essere varata.

Tale riforma prevede quanto segue:

- 🔊 Libero accesso alle professioni;
- 🔊 Creazione di Società di capitale anche nell'ambito dell'attività libero professionale;
- 🔊 Abolizione e negoziazione delle tariffe minime;
- 🔊 Assicurazione obbligatoria a tutela del cliente;
- 🔊 Organi di controllo indipendenti esterni al Collegio;
- 🔊 Pubblicità anche sul prezzo della prestazione;
- 🔊 Tirocinio retribuito della durata massima di 3 anni.

A questa riforma, che tocca tutte le libere professioni, si aggiunge quella che riguarda la nostra categoria professionale. A questo riguardo ritengo che sia importante esaminare le diverse possibilità. Ci si prospettano 2 scenari:

dass, je mehr eingezahlt wird, desto höher die zukünftige Pension ausfällt. Um diese anstehende Erhöhung der Beiträge den Eingeschriebenen zu erklären, wurde unsere Pensionskasse sehr aktiv. Es wurden Informationsbroschüren verschickt und Informationsveranstaltungen in ganz Italien organisiert.

Meine Meinung, und die einer Gruppe junger Freiberufler, mit denen ich mich zu einem Meinungsaustausch getroffen habe, ist in Stichworten folgende:

- 🔊 Eine Zwangsanhebung von 10% auf 16% oder 18% in einer Zeit der wirtschaftlichen Krise und der voraussichtlich zusätzlichen steuerlichen Belastung ist nicht angebracht.
- 🔊 Da das Gesetz 133/2011 nur vom integrativen Anteil („integrativo“) und nicht vom sogenannten „soggettivo“ spricht, wäre es Aufgabe des EPPI, dies bei den entsprechenden Ministerien durchzubringen.
- 🔊 Jeder kann seine persönliche Position durch zusätzliche Zahlungen über den vorgeschriebenen 10% schon mit den heutigen Möglichkeiten verbessern. Da wir alle mündige Personen sind, und in der Regel ein Techniker auch rechnen kann, finde ich, dass es jedem selbst überlassen sein sollte, ob er mehr einzahlen will.
- 🔊 Um eine monatlich Rente von ca. 1.000,00€ zu erhalten, müssen ca. 280.000,00€ als angereifte persönliche Position („montante“) eingezahlt worden sein. Bei einer Rente von 2.000,00€ bedeutet das ca. 600.000,00€. Viel Geld – aber wäre es nicht besser, dieses Geld auf mehrere Pensionspfeiler aufzuteilen? Ich denke da an unsere Möglichkeiten im eigenen Land, sich über Zusatzrentenfonds wie Pensplan, Laborfond ein zweites Pensionsstandbein zu schaffen.

Eine erfreuliche Nachricht sind die abgeschlossenen Staatsprüfungen. Von den 28 zur Prüfung angetretenen Kandidaten haben 16 bestanden. Ein gutes Resultat, sicher auch dank der guten Vorbereitungskurse, die über das Kollegium Trient abgehalten wurden. An dieser Stelle Gratulation an die Kandidaten!

Ein weiteres Thema, welches uns in nächster Zukunft sicher sehr in Anspruch nehmen wird, ist die Reform der Berufe, wie im Gesetzesdekret 138/2011 festgeschrieben. Im Rahmen des Stabilitätsgesetzes vom August 2011 ist bestimmt, dass innerhalb eines Jahres, also innerhalb August 2012, eine Reform verabschiedet werden muss. Diese Reform sieht folgendes vor:

- 🔊 Freier Zugang zu den Berufen;
- 🔊 Gründung von Kapitalgesellschaften auch in der freiberuflichen Tätigkeit;
- 🔊 Abschaffung und Verhandlung der Mindesttarife;
- 🔊 Obligatorische Versicherung zum Schutz der Kunden;



a) L'Albo dei tecnici per l'ingegneria con i laureati triennali nel quale confluiranno i tecnici diplomati.

b) Gli albi delle singole categorie dei tecnici diplomati (Periti Industriali, Geometri, Periti Agrari) vengono mantenuti, ma in futuro potranno accedervi solo i laureati triennali, i diplomati di una Scuola superiore di qualificazione professionale tipo ITS (Istituto Tecnico Superiore) o di un corso di studi postuniversitario. L'importante è che tali scuole rispecchino le direttive europee. Il che significa che sia gli ITS che i corsi postuniversitari dovranno essere adeguati a quelli europei.

Per concludere vorrei augurare a tutti voi ed alle Vostre famiglie Buon Natale e un 2012 pieno di soddisfazioni e di successo.

**Per. Ind. Helmuth Stuppner
Presidente**

- ☞ Unabhängiges, vom Kollegium getrenntes Kontrollorgan;
- ☞ Werbung auch über den Preis der Dienstleistung;
- ☞ Praktikum mit Entgelt maximal 3 Jahre.

Zu dieser Reform, die sämtliche Freiberufe betrifft, kommt auf uns noch die Reform unserer eigenen Berufsgruppe dazu. In diesem Zusammenhang glaube ich, ist es wichtig, mehrere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Es gibt verschiedene Szenarien, wie zum Beispiel:

a) Das Album der Ingenieurtechniker mit dreijährigem Laureat in das die Diplomtechniker eingebunden werden.

b) Die getrennten Alben der einzelnen diplomierten Techniker (Periti Industriali, Geometer, Periti Agrari) werden beibehalten, wobei zukünftig die Einschreibung in das Berufsalbum nur für Absolventen des dreijährigen Laureates, einer Fachhochschule, ähnlich der Schule des ITS (Istituto Tecnico Superiore), oder eines postuniversitären Studienganges möglich sein wird. Wichtig ist, sich an den europäischen Richtlinien zu orientieren. Das bedeutet, dass sowohl die ITS, wie auch die postuniversitären Studiengänge dieser Vorgabe angepasst werden müssen.

Abschließend möchte ich Euch und euren Familien ein schönes Weihnachtsfest, Gesundheit und ein erfolgreiches, befriedigendes Jahr 2012 wünschen.

**Per. Ind. Helmuth Stuppner
Präsident**

HANNO SUPERATO L'ESAME DI ABILITAZIONE 2011:

SIE HABEN DIE BEFÄHIGUNGSPRÜFUNG 2011 BESTANDEN:

BACHER LUKAS
BASCIU FRANCESCO
BERALDO CHRISTIAN
BURGO MANUEL
DELAZER FLORIAN
FONZO MARIO
GANTHALER THOMAS
GRUNSER MARKUS

CONGRATULAZIONI A TUTTI!

KRALIK STEFAN
LADURNER THOMAS
LEITNER ANDREAS
LOCHMANN STEFAN
PRESUTTI ANTONIO
PUNT LUKAS
SCHWEIGKOFER GÜNTHER
TROJER THOMAS

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!



Informazioni | Mitteilungen

UDIENZA PRESIDENTE

Il Presidente è a disposizione degli iscritti il venerdì mattina dalle ore 11.00.

Per appuntamento rivolgersi alla Segreteria.

CONSULENZA LEGALE

È stata sottoscritta una convenzione con lo studio legale dell'avv. Peter Paul Brugger. Se qualcuno fosse interessato a questo servizio, può rivolgersi alla nostra Segreteria per fissare un appuntamento e per altre eventuali informazioni.

CHIUSURA NATALIZIA

La Segreteria del Collegio rimarrà chiusa dal 24 dicembre 2011 all' 8 gennaio 2012.

PRÄSIDENTENSPRECHSTUNDE

Der Präsident steht freitags ab 11.00 Uhr für die Eingetragenen zur Verfügung.

Für einen Termin wenden Sie sich bitte an das Sekretariat.

RECHTSBERATUNG

Es wurde mit der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Brugger eine Konvention unterzeichnet. Sollte jemand an diesem Dienst interessiert sein, so kann er sich für weitere Informationen an unser Sekretariat wenden und einen Termin vereinbaren.

WEIHNACHTSFERIEN

Das Sekretariat des Kollegiums ist vom 24. Dezember 2011 bis 8. Januar 2012 geschlossen.



Regime fiscale della produzione di energia a mezzo di impianti fotovoltaici

Dott. Andrea Trevisiol

1. Premessa e quadro normativo

Tra le fonti rinnovabili per la produzione dell'energia elettrica, il Fotovoltaico è il prediletto delle aziende che vogliono investire nella Green Economy. Si sono accumulati così nel tempo, diversi dubbi interpretativi sul trattamento fiscale da applicare al reddito derivante da questa nuova attività nonché sul trattamento contabile da applicare al momento dell'acquisto di un impianto fotovoltaico.

In attuazione della Direttiva comunitaria 2001/77/Ce del 27/9/2001 (concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), è stato emanato il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, al fine di dare impulso alla produzione di elettricità attraverso fonti rinnovabili.

L'articolo 7, del citato D.Lgs., demanda, ad un apposito decreto ministeriale, la previsione di specifiche indicazioni per il solare. In particolare, il comma 2, nel prevedere le modalità per la determinazione dell'entità dell'incentivazione, stabilisce che per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, sia introdotta una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa incentivante è stata disciplinata, da ultimo, dal D.M. 19 febbraio 2007.

Successivi interventi del Legislatore hanno trovato specifiche indicazioni rispettivamente con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e con legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

L'Amministrazione finanziaria ha fornito numerosi chiarimenti sugli aspetti tributari emergenti dalla produzione di energia elettrica a mezzo di impianti fotovoltaici e dei quali si richiamano, in particolare, la circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, la risoluzione n. 13/E del 20 gennaio 2009 e la successiva circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 specificatamente rilasciata per definire gli aspetti di tale attività svolta in seno alla figura dell'imprenditore agricolo.

2. Soggetti destinatari

I soggetti destinatari del regime fiscale previsto per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono:

- 🔍 le persone fisiche private;
- 🔍 le persone fisiche esercenti attività d'impresa (ditte individuali);
- 🔍 le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo (professionisti);
- 🔍 le persone fisiche esercenti attività agricole in genere;
- 🔍 le società esercenti attività commerciali;
- 🔍 le società semplici e gli enti non commerciali che esercitano le attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c.;
- 🔍 le società di persone, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 99 del 2004 che optano per la determinazione del reddito su base catastale.

3. Il gestore dei servizi elettrici (GSE S.P.A.) e la tariffa incentivante

Lo sviluppo delle fonti di energia fotovoltaica è sostenuto dal Gestore dei servizi elettrici (GSE), il quale promuove l'utilizzo delle fonti rinnovabili con l'erogazione di incentivi per la produzione di energia elettrica.

In particolare, in qualità di soggetto attuatore, gestisce il sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici imperniato sul cosiddetto "conto energia" (disciplinato dal D.M. 19/2/2007).

La finalità delle incentivazioni riconosciute al "sistema fotovoltaico" è quella di sostenere la produzione di energia mediante lo sfruttamento dell'impianto fotovoltaico, piuttosto che favorire la realizzazione dell'investimento.

L'investimento iniziale, pertanto, è recuperato nel tempo attraverso la produzione di energia che viene premiata mediante la corresponsione di una somma pari alla tariffa incentivante, che varia in base alla potenza dell'impianto, moltiplicata per i kW di energia prodotta nell'anno.

La tariffa incentivante è riconosciuta per 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e rimane costante per tutto il periodo, senza riconoscere alcuna variazione né aggiornamento ISTAT. L'elettricità, remunerata con la tariffa incentivante, è solo quella prodotta dall'impianto, misurata da un apposito contatore posto all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in alternata.



4. La possibilità dello “scambio sul posto” e della “vendita dell’energia”

In generale, il soggetto che acquista o realizza l'impianto fotovoltaico può essere interessato all'investimento per produrre l'energia necessaria ai propri fabbisogni e/o per cedere sul mercato l'energia prodotta. Il soggetto che non utilizza direttamente l'energia prodotta o ne produce in sovrabbondanza, può rendere disponibile l'energia inutilizzata attraverso due modalità alternative:

- a) **vendita dell'energia** al distributore;
- b) **scambio sul posto di energia prodotta** o SSP (solo per gli impianti con una potenza fino a 200 kW). Lo “scambio sul posto” (o SSP), inizialmente previsto per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW, è stato esteso agli impianti di potenza fino a 200 kW per effetto della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007). A seguito dell'emanazione di ulteriori decreti attuativi, per tali impianti di più elevata potenza, l'accesso al SSP è stato previsto soltanto a partire dal 1° gennaio 2009 (le conclusioni contenute nella circolare n. 46/E/2007 vanno rilette alla luce dell'aggiornamento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13/E del 20 gennaio 2009).

La ratio del SSP si concretizza nella riattribuzione del bene energia autoprodotta. Pur mantenendo intatta tale finalità, la sua regolamentazione è cambiata dal 1° gennaio 2009 nel seguente modo:

🔍 **fino al 31 dicembre 2008:** il SSP consentiva all'utente di “immagazzinare” l'energia prodotta e non consumata e di prelevarla dalla rete in caso di necessità. La tariffa incentivante spettava solo in relazione all'energia prodotta e consumata in loco dall'utente, mentre l'energia prodotta in eccesso, rispetto ai consumi, era assorbita dalla rete e l'utente poteva, successivamente, prelevarne la medesima quantità in caso di consumi superiori alla produzione. Tale “credito di energia” era utilizzabile nel corso dei tre anni successivi a quello in cui maturava. Quindi, l'utente che fruiva del SSP prelevava dalla rete l'energia necessaria senza sostenere alcun costo nei limiti dell'energia autoprodotta.

🔍 **dal 1° gennaio 2009:** l'utente che fruisce del SSP conferisce tutta l'energia autoprodotta nel sistema elettrico gestito dal GSE, senza alcuna autonoma fatturazione al momento della sua immissione in rete; GSE riceve l'energia e la vende sul mercato; l'utente acquista l'energia presso l'impresa fornitrice (Enel, Acea, etc.) pagando il relativo corrispettivo; GSE riconosce all'utente un “contributo in conto scambio” per rimborsarlo di un costo (quello per l'acquisto di energia) che non avrebbe dovuto sostenere nei limiti di quella autoprodotta. Tale contributo è quantificato in base ad un importo pari al minore tra il valore dell'energia prodotta e quella acquistata, maturando un credito in termini monetari (e non più di energia) in relazione

all'energia eventualmente immessa in rete in misura superiore a quella acquistata.

Si configura, quindi, un contratto in base al quale l'utente si impegna a conferire l'energia autoprodotta al GSE e quest'ultimo si obbliga a corrispondere all'utente stesso un importo (il contributo in conto scambio) che assume natura di corrispettivo.

5. Aspetti fiscali dello “scambio sul posto” e della “vendita dell’energia”

In generale, si può riassumere che i titolari di impianti fotovoltaici percepiscono contributi sotto forma di tariffa incentivante e conseguono ricavi per la vendita dell'energia sostenendo dei costi per la realizzazione degli impianti.

Occorre, quindi, considerare la rilevanza fiscale dei corrispettivi, incentivi e contributi ai fini dell'**IVA**, delle **imposte dirette**, dell'**IRAP** e della **ritenuta prevista** dall'articolo 28 del D.P.R. n. 600/73, la detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti nonché la deducibilità dei relativi costi ed oneri. E' necessario, altresì, tener conto della potenza dell'impianto (superiore o inferiore al 20 Kw) e delle modalità di utilizzo dell'energia prodotta (diretta esclusivamente al proprio fabbisogno, oppure prodotta in eccesso e rivenduta o destinata al “servizio di scambio sul posto”), nonché delle possibili qualificazioni giuridiche dei soggetti responsabili dell'impianto (privati ed enti non commerciali, persone giuridiche, professionisti). Infine, occorre valutare la rilevanza ai fini **ICI** degli impianti al suolo o integrati.

Nello specifico, e per singolo tributo, gli effetti possono essere così riassunti:

Imposta IVA

Il soggetto (persona fisica, persona giuridica, soggetti pubblici e condomini) che acquista o realizza l'impianto fotovoltaico può essere interessato all'investimento per produrre l'energia necessaria ai propri fabbisogni e/o per cedere sul mercato l'energia prodotta. Il soggetto che non utilizza direttamente, in tutto o in parte, l'energia prodotta può rendere disponibile nel sistema elettrico l'energia rimasta inutilizzata, attraverso due modalità: la vendita dell'energia al distributore, oppure (se l'impianto ha una potenza fino a 20 kw) il c.d. “servizio di scambio sul posto”.

In tali casi, l'operazione presenta le seguenti caratteristiche:

- 🔍 il prezzo di vendita è quello di mercato;
- 🔍 l'operazione è soggetta a Iva ad aliquota agevolata 10% se rientrante nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo;
- 🔍 l'operazione è comunque soggetta ad Iva ad aliquota agevolata 10% se realizzata da persona fisica o ente non commerciale con impianti di potenza fino a 20kw non posti a servizio dell'abitazione o della sede dell'ente;



- ☞ l'operazione non è soggetta ad Iva se realizzata da persona fisica o ente non commerciale con impianti di potenza fino a 20kw posti a servizio dell'abitazione o della sede dell'ente;
- ☞ all'acquisto o alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico è applicabile l'aliquota agevolata del 10%, ai sensi del n. 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, che prevede l'applicazione di detta aliquota, fra l'altro, per "impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica".

La detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti è ammessa in funzione dell'utilizzo dell'impianto nell'esercizio di impresa, arte o professione. Ove l'impianto sia in parte utilizzato per fini privati o comunque estranei all'esercizio di impresa, arte o professione, ai sensi del comma 4 del predetto art. 19, non è ammessa in detrazione l'Iva corrispondente alla quota imputabile a tali utilizzi.

La circ. n. 46/E del 19 luglio 2007 ritiene, conformemente all'orientamento espresso anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ai fini della detrazione sia ininfluyente la circostanza che l'acquisto o la realizzazione dell'impianto benefici dell'erogazione della "tariffa incentivante" che - per previsione legislativa - non rileva ai fini dell'Iva per mancanza del presupposto oggettivo.

Sempre per quanto attiene alla precitata "tariffa incentivante" è possibile poi affermare che nel caso in cui la stessa sia percepita dal responsabile dell'impianto nello svolgimento di un'attività d'impresa, sia in ogni caso esclusa dal campo di applicazione dell'Iva, ai sensi dell'art. 2, co. 3, lettera a), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Detta tariffa incentivante, infatti, configura un contributo a fondo perduto, percepito dal soggetto responsabile in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore.

Non viene ravvisato, nel caso di specie, alcun rapporto sinallagmatico tra le prestazioni poste in essere dal soggetto che eroga il contributo e quelle poste in essere dal soggetto che lo riceve, che, infatti, non è tenuto a prestare alcun servizio o a cedere alcun bene in contropartita. Il soggetto beneficiario della tariffa si limita a produrre energia elettrica che utilizza direttamente per soddisfare il proprio fabbisogno energetico o che vende al gestore di rete cui è collegato; mentre il "soggetto attuatore" non ricava evidentemente nessuna utilità diretta dall'attività del soggetto al quale corrisponde la tariffa.

Il contributo in questione – secondo la circolare n.46/E del 19 luglio 2007 – non può essere considerato nemmeno come "integrazione di corrispettivo" ai sensi dell'art. 13, comma 1, ultima parte, del D.P.R. n.

633/1972, e dell'art. 73 della Direttiva Iva (n. 2006/112/CE), in quanto, ai sensi del citato articolo, detto contributo, per essere soggetto a Iva, dovrebbe costituire parte integrante dei corrispettivi dovuti da altri soggetti, ovvero una vera e propria integrazione dei prezzi praticati all'atto della cessione del bene o della prestazione del servizio.

Tale circostanza non ricorre nel caso in esame, in quanto la tariffa incentivante viene erogata per favorire la produzione di energia elettrica, anche se destinata ad esclusivo consumo del percipiente.

Imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP)

Per tale fattispecie è necessario procedere a separate considerazioni legate alla diversa figura dei contribuenti interessati, il tutto così come segue.

Persone fisiche

Un privato (o un ente non commerciale) può installare un impianto fotovoltaico di potenza non superiore a 20 kw per far fronte ai bisogni energetici domestici quando l'impianto è posto direttamente al servizio della abitazione. Può optare per il servizio di scambio sul posto che consiste nell'operare una compensazione tra l'energia elettrica prodotta con i propri pannelli fotovoltaici e automaticamente immessa in rete e l'energia elettrica prelevata per le proprie esigenze familiari. Secondo le regole fissate dalla Autorità sull'energia e gas con la delibera n. 74/2008 tutta l'energia prodotta viene immessa in rete e quella consumata viene fornita e fatturata dal fornitore territorialmente competente. Il costo sostenuto per l'acquisto di energia verrà rimborsato dal gestore dei servizi elettrici (GSE) mediante un contributo in conto scambio sul posto pari al minore tra il valore dell'energia prodotta e quello dell'energia consumata al netto dell'Iva; l'Iva è l'unico onere che rimane a carico del contribuente.

Ove invece la produzione di energia immessa in rete risulti superiore, la differenza è riportata a credito negli anni successivi. Il privato riceve anche il contributo per aver realizzato l'impianto e cioè la tariffa incentivante. Entrambe le somme rimosse sono irrilevanti fiscalmente.

Il privato può anche non optare per il servizio di scambio sul posto e cedere l'energia al GSE. In questo caso i proventi derivanti dalla vendita dell'energia eccedente quella consumata rilevano fiscalmente come redditi diversi e cioè come attività commerciale occasionale ma fuori campo Iva in assenza del presupposto soggettivo. Se invece il privato installa un impianto di potenza superiore a 20 kw oppure l'impianto non è collocato al servizio della abitazione, dovrà necessariamente considerare ceduta l'energia immessa in rete. Tale operazione realizza di conseguenza una attività commerciale pienamente rilevante ai fini dell'Iva e delle imposte dirette e, pertanto, valgono le successive considerazioni di seguito svolte relativamente alle imprese.



Va comunque precisato che la tariffa incentivante, pur mantenendo la già indicata non rilevanza ai fini Iva, assume, per contro, rilevanza ai fini delle imposte dirette.

Imprese

Qualora la formula dello scambio sul posto sia adottata da una impresa, la gestione fiscale è meno complicata. Tutta l'energia prodotta immessa in rete viene fatturata al Gse con applicazione dell'Iva e rappresenta un ricavo rilevante ai fini delle imposte dirette.

Il costo dell'energia consumata sostenuto nei confronti del fornitore territoriale è deducibile e la tariffa incentivante che rappresenta un contributo in conto esercizio, assoggettato alla ritenuta del 4%, è esclusa da Iva ma rilevante ai fini delle imposte dirette.

Inoltre, e sempre in ambito delle imposte dirette, è bene segnalare che l'Agenzia delle Entrate, con propria circolare n. 46/E del 2007, ha precisato che: "l'impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo in quanto normalmente i moduli che lo compongono (i pannelli solari) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità".

Pertanto, "il coefficiente di ammortamento da applicare all'impianto fotovoltaico sarebbe pari al 9%, corrispondente al coefficiente applicabile alle 'Centrali termoelettriche secondo la tabella allegata al D.M. 31 dicembre 1988 (Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica del gas e dell'acqua - Specie 1/b - Produzione e Distribuzione di energia termoelettrica)".

Professionisti

La gestione fiscale dell'energia autoprodotta da un lavoratore autonomo è sostanzialmente mutuata da quella delle imprese. Tutta l'energia ceduta deve essere infatti fatturata; trattandosi però di attività in ogni caso commerciale e quindi assolutamente non di lavoro autonomo, necessita di separazione - ai fini fiscali - delle rispettive contabilità.

L'energia consumata resta una spesa deducibile nella attività professionale. A tal fine si richiama la circolare n. 46/E/2007 come rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che precisa che per i lavoratori autonomi la tariffa incentivante concorre a formare il reddito soltanto per la parte corrispondente alla energia prodotta in eccesso.

Ritenuta fiscale del 4%

L'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 dispone che: "Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali".

La circ. n. 46/E del 19 luglio 2007 precisa che il riferimento generico agli "enti privati" è tale da includere nel novero dei soggetti tenuti ad applicare la ritenuta tutte le società per azioni che erogano contributi pubblici. GSE Spa rientra nel campo di applicazione della norma in esame, in quanto incaricato della gestione di un contributo pubblico in forza di provvedimenti legislativi e regolamentari, che ne stabiliscono anche il finanziamento, le condizioni per l'accesso e le modalità di erogazione.

I contributi in esame – diretti a compensare i costi derivanti dall'utilizzo degli impianti fotovoltaici installati – hanno natura di contributi in conto esercizio e quindi non ricadono nell'ambito di esclusione dall'applicazione della ritenuta riservato ai contributi destinati all'acquisto di beni strumentali.

Il soggetto attuatore GSE Spa è tenuto, quindi, a effettuare la ritenuta del 4% sul contributo erogato a titolo di tariffa incentivante alle imprese, o agli enti non commerciali, se gli impianti attengono all'attività commerciale esercitata, mentre non è tenuto ad effettuare la ritenuta nei confronti di soggetti che non svolgono attività commerciale.

Tributo ICI

l'agenzia del Territorio ha precisato con la circolare 3/T del 6 novembre 2008 che, ai fini catastali, si tratta di strutture posizionate permanentemente al suolo e quindi assimilate per analogia di funzione alle turbine delle centrali idroelettriche.

Quindi gli impianti fotovoltaici vanno accatastati nella categoria D/1 opifici e ciò sia nel caso in cui risultino posizionati a terra, sia nel caso in cui siano collocati su edifici.

L'accatastamento ha rilevanti conseguenze in quanto influisce sulla procedura catastale e di conseguenza comporta l'applicazione dell'ICI con esplicita esclusione solamente per i piccoli impianti (con potenza non superiore a 20 kW) i quali non avendo un'autonoma rilevanza catastale poiché costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari, non rientrano nell'ambito della tassazione ICI.

Si ricorda infine che qualora l'impianto fotovoltaico venisse realizzato da un soggetto diverso dal proprietario del fabbricato di collocazione si rende necessario stipulare un contratto di diritto di superficie e per effetto del quale, il tributo è dovuto, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 504/92 dal titolare del diritto (superficiario).

6. Conclusioni

Come è bene osservare il regime fiscale conseguente ad una produzione di energia attraverso impianti fotovoltaici necessita di una particolare attenzione poiché le varie fattispecie spesso trovano indiretto incrocio nelle varie figure presenti nel sistema economico nazionale.



Il sistema di gestione della sicurezza

Per. Ind. Giovanni Quaglio

Analizzando gli adempimenti e gli obblighi legislativi che le imprese sono tenute a rispettare, ci si rende conto di quanto sia complessa per un'impresa la gestione e il rispetto di ogni singolo adempimento. Basti pensare solamente a tutti gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro (gestione degli appalti, formazione dei dipendenti, verifiche periodiche di impianti, macchine e attrezzature, sorveglianza sanitaria, valutazione dei rischi presenti in azienda, gestione degli infortuni, ecc.).

L'imprenditore che è intenzionato a gestire la propria impresa nel rispetto delle leggi si trova quindi spesso in difficoltà a seguire e a tenere sotto controllo tutte le pratiche e gli adempimenti da soddisfare.

Per facilitare la gestione di questi aspetti può essere molto utile l'inserimento di un sistema di gestione della sicurezza nella propria azienda. In analogia a un sistema di qualità, che è finalizzato a soddisfare il cliente e a garantire la qualità del servizio o del prodotto offerto, un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) consente di gestire efficacemente tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e la salute sul lavoro.

L'adozione di un SGSL è una scelta volontaria dell'impresa, nessuna legge ne obbliga l'inserimento, tuttavia, come leggeremo più avanti, l'Art.30 del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) ne promuove chiaramente l'adozione.

A seconda della dimensione e della complessità dell'azienda, inizialmente l'adozione del sistema può sembrare molto complicata. In questa fase è importante che la direzione sia davvero interessata all'inserimento di questo sistema, mettendo a disposizione il personale e le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione. Man mano che si procede, l'attuazione del sistema apparirà sempre più semplice.

Infatti, rispetto alle spese e all'impegno necessario per introdurre il sistema, i vantaggi offerti sono notevoli fin da subito. Già in fase di introduzione, l'approccio sistematico e graduale del sistema consente di avere un'immagine chiara dello "stato di salute" della propria azienda:

- 🔍 Quali sono gli aspetti che vengono già gestiti correttamente
- 🔍 Dove si trovano le criticità nella propria azienda
- 🔍 Come sono distribuiti gli infortuni nella propria azienda

🔍 Come vengono gestiti i vari documenti per la sicurezza sul lavoro

I vantaggi di un sistema di gestione della sicurezza efficacemente inserito nell'azienda sono ancora più evidenti:

- 🔍 Miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nella propria azienda
- 🔍 Tenuta sotto controllo della documentazione richiesta dalle norme
- 🔍 Riduzione degli incidenti, infortuni e delle malattie professionali, con conseguente riduzione dei costi conseguenti a questi eventi
- 🔍 riduzione delle spese per i premi assicurativi INAIL (Un sistema di gestione della sicurezza certificato può portare a uno sconto complessivo del 35%-40% dei premi assicurativi INAIL)
- 🔍 Riduzione dei giorni di malattia e quindi aumento della produttività dell'impresa
- 🔍 l'adozione di un SGSL conforme all'art. 30 del HYPERLINK „<http://normativo.inail.it/BDNInternet/docs/Dlgs812008.htm>“ o „vai al D.Lgs. 81/2008“ D.Lgs. 81/2008 ha efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (D.Lgs. 231/2001). Questo significa che in materia di sicurezza sul lavoro la propria impresa, intesa come persona giuridica, non può essere sanzionata.

Struttura di un sistema di gestione della sicurezza:

Senza addentrarsi in una descrizione dettagliata della struttura di un sistema di gestione della sicurezza, è comunque possibile descrivere le caratteristiche fondamentali del sistema stesso.

Il sistema è composto da una serie di regole e procedure che descrivono il modo di operare dell'impresa, al fine di raggiungere e migliorare continuamente gli obiettivi definiti dalla direzione. Il funzionamento del sistema è regolato attraverso un criterio molto semplice, il cosiddetto "PDCA", acronimo che sta per "Plan-do-check-act", cioè:

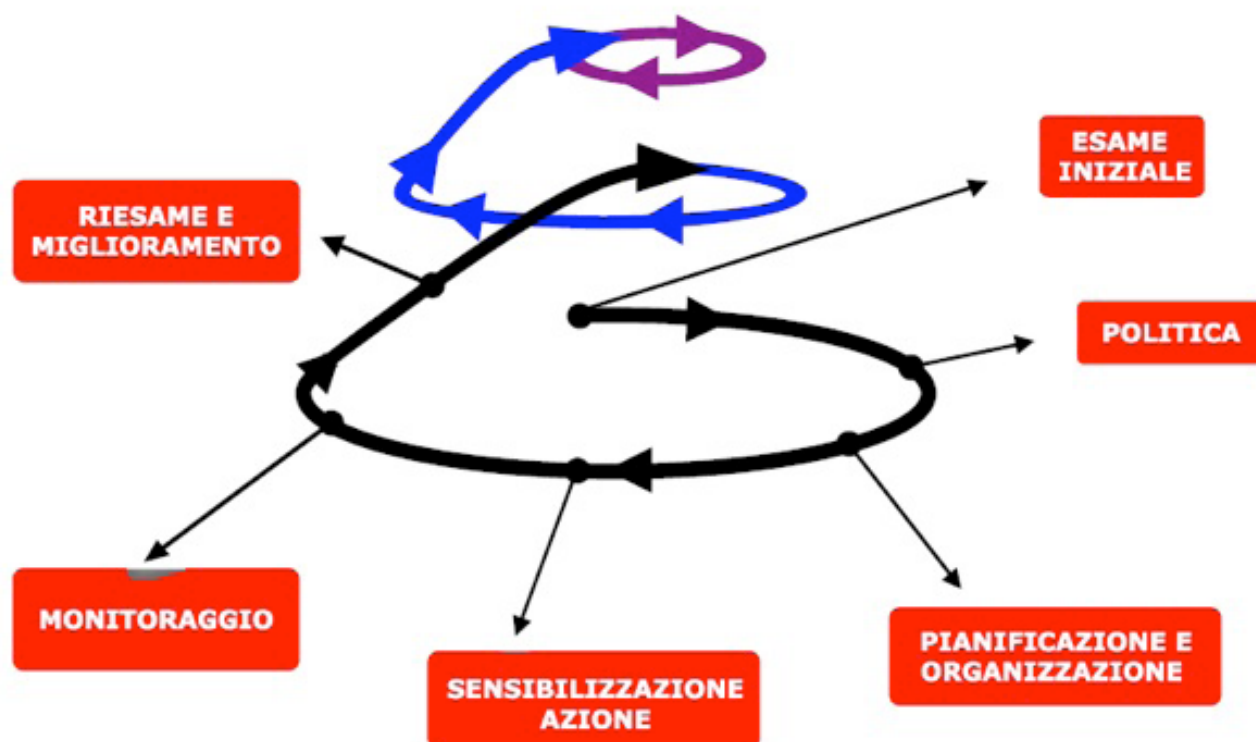
- 🔍 **Pianifica** cioè che hai intenzione di fare
- 🔍 **Realizza** quanto pianificato
- 🔍 **Verifica** che quanto realizzato sia conforme
- 🔍 **Attua** i miglioramenti



In questo modo il sistema consente di misurare concretamente gli obiettivi prefissati (per esempio la riduzione degli infortuni o dei giorni di malattia) e di migliorare costantemente gli obiettivi fissati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Caratteristica fondamentale di tali sistemi risulta quindi essere la possibilità di fissare degli obiettivi in materia di miglioramento della sicurezza sul lavoro che siano concretamente misurabili e come tali quindi controllabili.

Ci sono varie norme che regolano dettagliatamente la struttura di un sistema di gestione, le più importanti sono la BS OHSAS 18001 ("Occupational Health and Safety Assessment Series") e le linee guida UNI-EN ISO 45001. Anche se non è necessario obbligatoriamente

seguire la struttura proposta da queste norme, questi documenti rappresentano un valido supporto per impostare il sistema nella propria azienda. La differenza fondamentale tra le due norme sta nel fatto che un sistema realizzato secondo la BS OHSAS 18001 è certificabile da un ente terzo. Durante l'inserimento del sistema, si può quindi operare con il supporto di un ente di accreditamento, il quale, a termine del processo, può certificare l'efficace inserimento del SGSL nell'azienda. Il sistema secondo le linee guida UNI-EN ISO 45001 non differenzia di molto, ma non è certificabile. I vantaggi in termine di esenzione delle responsabilità societarie sono gli stessi, un sistema certificato è però certamente più spendibile nei confronti di clienti e fornitori.



Elementi di una gestione di successo della salute e della sicurezza sul lavoro

La norma BS OHSAS 18001

La norma prevede una serie di punti, di seguito è riportato l'indice della stessa.

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
3. TERMINI E DEFINIZIONI
4. SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA
 - 4.1. Requisiti generali
 - 4.2. Politica per la salute e sicurezza sul lavoro
 - 4.3. Pianificazione
 - 4.3.1. Pianificazione per l'identificazione dei pericoli, la valutazione e il controllo dei rischi
 - 4.3.2. Prescrizioni legali e altre
 - 4.3.4. Programmi
 - 4.4. Attuazione e modalità operative
 - 4.4.1. Struttura organigramma e responsabilità
 - 4.4.2. Competenza, consapevolezza e addestramento
 - 4.4.3. Consultazione e comunicazione
 - 4.4.4. Documentazione
 - 4.4.5. Controllo dei documenti e dei dati
 - 4.4.6. Controllo operativo
 - 4.4.7. Preparazione alle emergenze e risposta
 - 4.5. Controlli e azioni correttive
 - 4.5.1. Misurazione e monitoraggio delle prestazioni
 - 4.5.2. Verifica della conformità legislativa
 - 4.5.3. Infortuni, incidenti, non conformità e azioni correttive e preventive
 - 4.5.4. Registrazioni e controllo delle registrazioni
 - 4.5.5. Audit
 - 4.6. Riesame della Direzione



Le procedure che compongono il sistema dipendono dal tipo di impresa, per esempio ci possono essere:

- 🔧 Procedure sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro
- 🔧 Procedure per le verifiche periodiche da effettuare sugli impianti

- 🔧 Procedure per lo svolgimento delle varie attività lavorative
- 🔧 Procedure per la gestione degli incidenti/infortuni.

Come esempio di una procedura, di seguito viene riportata la procedura per il controllo dell'agibilità delle vie di fuga:

Dati dell'ispezione	
Oggetto dell'ispezione: Uscite di sicurezza	
Intervallo di ispezione: mensile	
Data dell'ispezione	
Ispezione eseguita da	
Descrizione dei controlli (indicate le osservazioni relative al controllo)	
Assenza di ostacoli lungo il percorso:	
Stato della pavimentazione:	
Stato della segnaletica pertinente:	
Esito del controllo	
☐ ok, nessuna carenza riscontrata ☐ riscontrate carenze	
Ev. azione correttiva da intraprendere:	
Firma di chi ha eseguito il controllo:	



Die Entwicklung des Strommarktes in Italien in den letzten 12 Jahren

Emil Waldthaler

Bis zum Jahre 1999 war der Strommarkt in Italien zur Gänze „gebunden“, bis dahin galten italienweit einheitliche, behördlich festgelegte Tarife und Kriterien, je nach Verbrauchskategorie für alle gleich, zudem war der lokale Verteiler (in der Folge Netzbetreiber genannt) immer auch der Stromlieferant.

Ab 1999 wurde der Strommarkt nach den Richtlinien der Europäischen Union (EU) schrittweise liberalisiert, der Markt also für andere Anbieter geöffnet, zunächst aber nur für Großkunden („zugelassene Kunden“ bzw. „clienti idonei“). Ab Juli 2004 wurden dann alle Nicht-Haushaltskunden zugelassen und schließlich ab Juli 2007 auch Haushaltskunden. Seitdem ist der Strommarkt in Italien zur Gänze liberalisiert und somit gelten die von der EU vorgegebenen Richtlinien als erfüllt.

Die Herstellung und Einspeisung von elektrischer Energie (in der Folge kurz „Strom“ bezeichnet) sowie dessen Transport und Verteilung werden heute als völlig getrennt betrachtet, das eine hat also mit dem anderen nichts zu tun, obwohl beides – technisch gesehen – voneinander abhängig ist. Ansprechpartner ist für den Kunden für alle Belange grundsätzlich der Stromlieferant, der – wenn es um technische Angelegenheiten geht – die Anfrage an den Netzbetreiber weitergibt. Naturgemäß ist man dann im Vorteil, wenn der Netzbetreiber auch der Stromlieferant ist, da die Kommunikationswege dann kürzer sind.

Durch die Liberalisierung des Strommarktes besteht aber jetzt für niemanden mehr die Pflicht, vom Netzbetreiber den Strom auch zu kaufen, dieser bleibt dennoch – und dies weiterhin in Monopolstellung – für dessen Transport und Verteilung zuständig. Wer den Lieferanten nicht wechselt, bleibt Kunde des Netzbetreibers, der den Strom zu behördlich festgelegten Tarifen – und nur zu diesen – verkauft. Genaugenommen wird der Strom dann vom „Acquirente Unico – AU“ über den Netzbetreiber bereitgestellt, dessen Strompreise sind nicht verhandelbar und werden als jene vom „geschützten Grundversorgungsdienst“, ital. „servizio di maggior tutela“ bezeichnet (= heute korrektere Bezeichnung des „gebundenen Marktes“).

Der „gebundene Markt“ ist übrigens seit Mai 2008 nicht mehr uneingeschränkt für alle möglich, zulässig sind nach wie vor sämtliche als „Haushalt“ klassifizierte Lieferungen sowie „Nicht-Haushalt“-Lieferungen (NUR!)

in Niederspannung von Betrieben mit weniger als 50 Mitarbeitern und weniger als 10 Millionen € Jahresumsatz: dies bedeutet, dass größere Kunden, für welche diese Kriterien nicht zutreffen, sich um einen Lieferanten auf dem freien Markt umschauchen MÜSSEN, ansonsten sie vom gewohnten alten Stromlieferanten zwangsweise dem „Lieferanten der letzten Instanz“, ital. „servizio di salvaguardia“ zugewiesen werden – in Südtirol und in Nordostitalien ist dies bis Dezember 2013 der Stromhändler Exergia Spa aus Varese, der über eine Ausschreibung den Zuschlag dafür erhalten hat (laut Ausschreibungsbedingungen wendet derzeit Exergia Spa die monatlichen „PUN-Börsenpreise“ mit einem Aufschlag von 8,90 €/MWh an).

Wer Strom zu verhandelbaren Preisen (Anmerkung: im „freien Markt“ spricht man von „Preisen“ und im „gebundenen Markt“ von „Tarifen“) einkaufen will, muss sich dazu an eine Stromhandelsfirma, eine „Trading“ wenden, hierzulande ansässig sind derzeit nur Etschwerke Trading, Seltrade und Enecotrade, die sich aber mit einer großen auswärtigen Konkurrenz (z.B. Enel Energia, Edison Energia, Sorgenia usw.) messen müssen. Als „auswärtig“ versteht man Italien und nicht Europa, man kann also Strom nicht von einem österreichischen, deutschen oder schweizerischen Stromhändler einkaufen, es sei denn dieser hat in Italien eine Niederlassung.

Die Stromhändler müssen mit den Netzbetreibern (in Südtirol gibt es historisch bedingt mit rund 60 sehr viele!) im Bedarfsfalle Transportverträge abschließen, die es ihnen ermöglichen, den für den Endkunden bestimmten Strom über das lokal vorhandene Verteilernetz durchzuleiten. Der Netzbetreiber stellt dem Stromhändler pro Messpunkt („POD“) eine Transportrechnung aus, deren Kosten vom Stromhändler als „Transportkosten“ mit der Stromrechnung an den Kunden weiter verrechnet werden.

Durch die Trennung der Stromlieferung von Transport und Verteilung sind in den letzten Jahren für gewisse Kunden Probleme entstanden, die es früher nicht gegeben hat, vor allem dann, wenn die Kommunikation nicht gut funktioniert: so stellen viele Stromhändler den Kunden zwar kostenlose „grüne Nummern“ bereit, wo man dann häufig in Endlosschleifen sich „vertelefoniert“ und – wenn man endlich durchkommt – nicht selten bei unerfahrenen Leuten landet, die mit den Fragen überfordert sind – die Wahl des Stromlieferanten soll also gut überlegt sein, wenn man sich nicht mit solchen Problemen abplagen will!



Ein Sonderfall ist in Südtirol durch den Übergang des Enel-Verteilernetzes an die Selnnet entstanden: Enel hat zwar das Netz abgetreten, nicht aber die gebundenen Kunden bzw. die Abnehmer, die weiterhin bei Enel Servizio Elettrico („Enel ESE“) geblieben sind – dies bedeutet, dass die Abnehmer im Selnnet-Netz, die nicht den Lieferanten gewechselt haben, weiterhin die Enel als Ansprechpartner haben, mit den vorher beschriebenen Problemen (grüne Nummer, Endlosschleifen...).

Probleme gibt es auch dann, wenn jemand beim Netzbetreiber einen Anschluss in Mittelspannung anfordert und dieser nicht auch sein Stromlieferant sein kann (da im „gebundenen Markt“ Kunden mit Mittelspannungsanschluss ja nicht mehr vorgesehen sind, siehe oben) – der Anschluss muss also vom Netzbetreiber für die Stromlieferung einem vom Kunden gewählten freien Lieferanten zugeteilt werden (empfehlenswert) oder man wird zwangsweise Exergia Spa zugewiesen (weniger empfehlenswert). In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die hierzulande zuständigen großen Netzbetreiber Etschwerke, Selnnet, Stadtwerke Brixen, Stadtwerke Bruneck und Elektrowerk Toblach entweder hausintern über eine eigene „Trading“ auch freien Stromhandel betreiben oder mit Stromhändler Abkommen haben, womit der Zwangswechsel zu Exergia Spa nicht ein Muss ist.

Einige weitere Aspekte – Fragen und Antworten

Welche Wahl ist die bessere – gebundener oder freier Markt?

Der gebundene Markt bietet nach wie vor den Vorteil, eine direkte Verbindung zum Netzbetreiber zu haben, zudem geben die behördlich vorgeschriebenen Stromtarife eine gewisse Sicherheit, auch marktgerechte Preise zu haben – allerdings ist der gebundene Markt nicht mehr für alle möglich (siehe oben). Der freie Markt bietet den Vorteil, bessere Preise auszuhandeln und bei Kunden mit mehreren Lieferungen einen einzigen Ansprechpartner zu haben – der freie Lieferant sollte aber gezielt gewählt werden. Vermeiden sollte man, auf vermeintliche Lockangebote (vor allem telefonische oder über Besuch von meist redegewandten Vertretern, die nur die Provision pro abgeschlossenen Vertrag interessiert) reinzufallen, wo man später fast immer draufkommt, dass das Versprochene gar nicht zutrifft – von solchen Verträgen zurückzutreten ist zudem

wegen Kommunikationsproblemen oft schwierig. Grundsätzlich ist zu sagen, dass bei Stromlieferungen mit geringem Verbrauch (Haushalte und kleinere Betriebe) durch den Wechsel des Lieferanten kaum nennenswerte Einsparungen zu erzielen sind.

Wer ist für die Anschlüsse und die damit verbundenen Angelegenheiten zuständig?

Das ist nach wie vor der Netzbetreiber, allerdings sollten diesbezügliche Anfragen über den Stromlieferanten gestellt werden.

Wer ist für die Qualität der Stromlieferung verantwortlich?

Da diese nur von der Qualität des Verteilernetzes abhängig ist, ist dafür in jedem Falle der Netzbetreiber zuständig, der für den Ausbau und für die Wartung der Stromleitungen verantwortlich zeichnet. Durch den Wechsel des Stromlieferanten bleibt die Qualität also dieselbe, wer glaubt, dass sich damit die Qualität verbessert, der irrt (diese kann sich nur durch Eingriffe am Verteilernetz ändern, wobei der Netzbetreiber aber die von den Normen vorgesehenen Parameter einzuhalten hat). Bei Schäden durch Störfälle haftet der Netzbetreiber aber nur dann, wenn diese nicht durch „höhere Gewalt“ (Blitzschlag, Unwetter generell usw.) verursacht wurden.

Welche Kosten beinhalten die Stromrechnungen und zu welchem Prozentsatz?

- ☞ Die Stromkosten(Energie + Netzverluste), behördlich festgelegt oder frei verhandelt, ca. 55% der Gesamtkosten;
- ☞ Die „dispatching-Kosten“, ital. „oneri di dispacciamento“ für die Nutzung des HS-Verbundnetzes, behördlich festgelegt, ca. 5% der Gesamtkosten;
- ☞ Die Transportkosten, behördlich festgelegt (und inzwischen für alle Netzbetreiber vereinheitlicht), diese beinhalten die Fixkosten pro Stromlieferung, die Leistungsgebühr für die vertragliche oder bezogene Leistung (kW), die Kosten für die Durchleitung und Messung des Stromes (kWh) sowie die Abgaben für das Elektrowesen „A&UC&MCT“ (Anmerkung: die A3-Komponente für die Förderung von erneuerbarer Energie macht fast 90% davon aus)- ca. 30% der Gesamtkosten;
- ☞ Die Stromsteuern (ca. 10% der Gesamtkosten)
- ☞ Die Mehrwertsteuer auf alle vorher genannten Kosten;



Il futuro dei Periti Industriali – Alcuni dati

Die Zukunft der Periti Industriali – Einige Daten

GOB-TFO MAX VALIER - BOZEN Schuljahr 2011/12

	3. Klasse	4. Klasse	5. Klasse		Neue Fachrichtungen: • Elektronik und Elektrotechnik • Informatik und Telekommunikation • Maschinenbau, Mechatronik und Energie • Transport und Logistik
Elektronik und Nachrichtentechnik	27	13		40	
Elektrotechnik und Automation	20	35	18	73	
Informatik	22	15	25	62	
Maschinenbau	66	39	35	140	
Neueinschreibungen 1. Kl. Insgesamt	133				

ITI-ITT G. GALILEI - BOLZANO anno scolastico 2011/12

	3. classe	4. classe	5. classe		Nuovi indirizzi: • Elettronica ed elettrotecnica • Informatica e telecomunicazioni • Meccanica, meccatronica ed energia • Chimica, materiali e biotecnologie
Elettronica e telecomunicazioni	16	13	5	34	
Elettrotecnica ed automazione	12	5	14	31	
Meccanica	18	8	12	38	
Totale nuove iscrizioni 1° classe	125				

GOB-TFO OSKAR VON MILLER - MERAN Schuljahr 2011/12

	3. Klasse	4. Klasse	5. Klasse		Neue Fachrichtungen: • Bauwesen, Umwelt und Raumplanung • Elektronik und Elektrotechnik
Bauwesen	24	36	22	82	
Elektronik und Nachrichtentechnik	25	16	28	69	
Neueinschreibungen 1. Kl. Insgesamt	83				

GOB-TFO SCHLANDERS Schuljahr 2011/12

	3. Klasse	4. Klasse	5. Klasse		Neue Fachrichtungen: • Informatik • Maschinenbau, Mechatronik und Energie
Informatik	16	10	10	36	
Neueinschreibungen 1. Kl. Insgesamt	78				

GOB-TFO BRUNECK Schuljahr 2011/12

	3. Klasse	4. Klasse	5. Klasse		Neue Fachrichtungen: • Chemie, Werkstoffe und Biotechnologie • Elektronik und Elektrotechnik • Maschinenbau, Mechatronik und Energie
Chemie	28	28	22	78	
Informatik	16	10	7	33	
Maschinenbau	52	42	43	137	
Neueinschreibungen 1. Kl. Insgesamt	155				

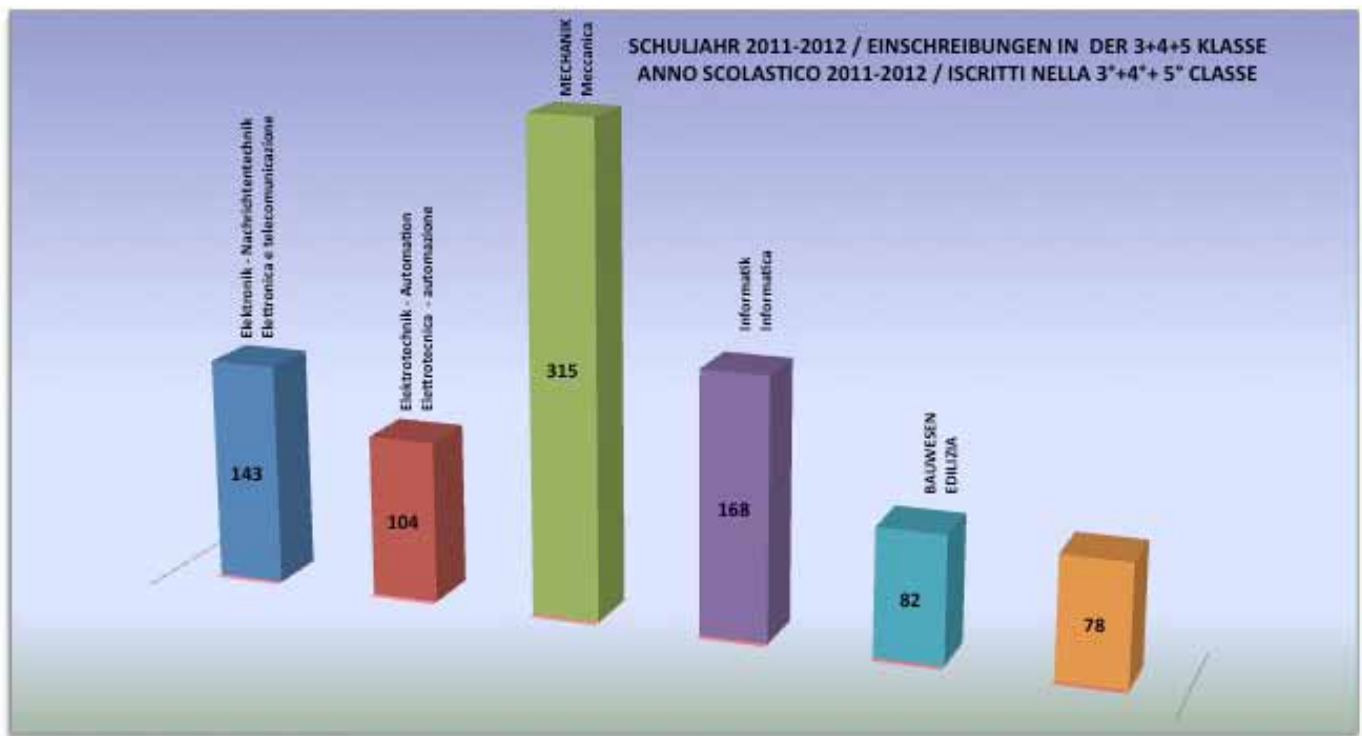
GOB-TFO BRIXEN Schuljahr 2011/12

	3. Klasse	4. Klasse	5. Klasse		Neue Fachrichtungen: • Informatik und Telekommunikation
Informatik	14	12	11	37	
Neueinschreibungen 1. Kl. Insgesamt	61				



Schuljahr/anno scolastico 2011/12				
	3. Klassen	4. Klassen	5. Klassen	
Elektronik und Nachrichtentechnik Elettronica e telecomunicazioni	68	42	33	143
Elektrotechnik und Automation Elettrotecnica ed automazione	32	40	32	104
Maschinenbau Meccanica	136	89	90	315
Informatik Informatica	54	35	42	168
Bauwesen Edilizia	24	36	22	82
Chemie Chimica	28	28	22	78
	342	270	241	890
Neueinschreibungen 1. Kl. 2011-2012 nuove iscrizioni prime classi 2011-2012				
	635			

Matura / Maturità 2011	
GOB Max Valier - Bozen	125
ITI G Galileo - Bolzano	16
GOB Oskar von Miller - Meran	47
GOB Schlanders	14
GOB Bruneck	41
GOB Brixen	18
TOTALE	261
Kandidaten / candidati esame di Stato 2011 36	



Welches werden die zukünftigen Periti Industriali sein – und wie viele werden es sein?
Chi e quanti saranno i Periti Industriali nell'immediato futuro?



Leggi e decreti dello stato

Gesetze und Dekrete des Staates

G.U. n. 131 del 08.06.2011

Decreto 11 aprile 2011, n. 82

Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale.

G.U. n. 133 del 10.06.2011 – Suppl. ord.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto 7 giugno 2011

Approvazione della revisione congiunturale degli studi di settore per il periodo di imposta 2010.

G.U. n. 140 del 18.06.2011 – Suppl. ord.

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Deliberazioni n. 282/11/CONS, n. 283/11/CONS e n. 303/11/CONS.

G.U. n. 142 del 21.06.2011 – Suppl. ord.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione della guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO₂, ai sensi dell'articolo 4, D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

G.U. n. 148 del 28.06.2011 – Suppl. ord.

Decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.

G.U. n. 152 del 02.07.2011

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Deliberazione 23 giugno 2011

Integrazione della deliberazione n. 282/11/CONS recante procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz. (Deliberazione n. 370/11/CONS).

G.U. n. 153 del 04.07.2011

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare 9 giugno 2011, n.3

Istruzioni operative agli organismi abilitati ai sensi del decreto 9 maggio 2003, n. 156.

G.U. n. 156 del 07.07.2011

Decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito – sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici.

G.U. n. 159 del 11.07.2011

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto 13 aprile 2011

Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

G.U. n. 163 del 15.07.2011

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreto 12 maggio 2011, n. 110

Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista.

G.U. n. 168 del 21.07.2011

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Procedimenti di verifica dei requisiti ex art. 40, commi 9-ter e quater del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. (Comunicato alle SOA n. 65 del 12 luglio 2011).

G.U. n. 184 del 09.08.2011

Legge 12 luglio 2011, n. 133

Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi.

G.U. n. 185 del 10.08.2011

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreto 23 giugno 2011



Disposizioni attuative del decreto 2 dicembre 2009 ai fini della risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia.

G.U. n. 218 del 19.09.2011

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONIMICO

Decreto 4 agosto 2011

Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE.

G.U. n. 221 del 22.09.2011

Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

G.U. n. 224 del 26.09.2011 – Suppl. ord.

Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157

Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE.

G.U. n. 226 del 28.09.2011 – Suppl. ord.

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

G.U. n. 231 del 4.10.2011

Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162

Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO LEGGI, DECRETI E DELIBERAZIONI

B. U. n. 22 del 31.05.2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 6 maggio 2011, n. 876

Contributi in materia di energia: approvazione del Bando 2011 per l'esecuzione degli interventi previsti dalle deliberazioni del 2010 n. 3089 (criteri per gli incentivi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica dell'alimentazione con carburanti meno inquinanti) e n. 3090 (criteri per la concessione di contributi per interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile), nonché disposizioni per la definizione delle domande presentate, in procedura valutativa, nel periodo transitorio 2009 – 2010 e 2010 – 2011 (leggi provinciali n. 14 del 1980 e n. 16 del 2007).

B. U. n. 22 del 31.05.2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 13 maggio 2011, n. 985

Determinazione delle tipologie e degli importi dei tributi speciali catastali introitati dagli Uffici del Catasto.

B.U. n. 37 del 13.09.2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 26 agosto 2011, n. 1807

Deliberazione della Giunta provinciale n. 3090 di data 30 dicembre 2010: modifica dei criteri per la concessione di contributi per interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile di cui alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 ed alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16, con validità per l'anno 2011 – Tipologia di intervento n. 14 "Impianti fotovoltaici in rete".

EDIZIONI DI LEGISLAZIONE TECNICA

(in visione presso la Segreteria del Collegio -
zur Ansicht im Sekretariat des Kollegiums)

COSTRUZIONI ANTISISMICHE IN MURATURA ORDINARIA E ARMATA

3° trimestre 2011



**PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
ALTO ADIGE
LEGGI, DECRETI E DELIBERAZIONI**

B.U. n. 25 del 21.06.2011

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 5 maggio 2011, n. 16**

Abrogazione del regolamento in materia di prevenzione incendi ed impianti termici.

B.U. n. 25 del 21.06.2011

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 19 maggio 2011, n. 18**

Modifica delle tariffe dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali.

B.U. n. 25 del 21.06.2011

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 6 giugno 2011, n. 902**

Articolo 73, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, legge urbanistica provinciale – articolo 7, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata – determinazione del costo di costruzione per metro cubo e per metro quadrato per il secondo semestre 2011.

B.U. n. 27 del 05.07.2011 – Suppl. 2

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 20 giugno 2011, n. 940**

Approvazione della "Strategia per il Clima Energia-Alto Adige – 2050".

B.U. n. 27 del 05.07.2011 – Suppl. 3

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 27 giugno 2011, n. 1003**

Approvazione dell'"Elenco prezzi informativi per opere civili non edili 2011".

B.U. n. 32 del 09.08.2011

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 11 luglio 2011, n. 25**

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale – impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

B.U. n. 40 del 04.10.2011

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 29 agosto 2011, n. 32**

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale – impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

**AUTONOME PROVINZ BOZEN
SÜDTIROL
GESETZE, DEKRETE UND BESCHLÜSSE**

A.B. Nr. 25 vom 21.06.2011

**DEKRET DES LANDESHAUPTMANNNS
vom 5. Mai 2011, Nr. 16**

Aufhebung der Verordnung in Sachen Brandverhütung und Heizanlagen.

A.B. Nr. 25 vom 21.06.2011

**DEKRET DES LANDESHAUPTMANNNS
vom 19. Mai 2011, Nr. 18**

Änderung der Tarife der Grundbuchgebühren und der Katastersondergebühren.

A.B. Nr. 25 vom 21.06.2011

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 6. Juni 2011, Nr. 902**

Artikel 73 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, Landesraumordnungsgesetz – Artikel 7 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz – Festsetzung der Baukosten je Kubikmeter und je Quadratmeter für das zweite Halbjahr 2011.

A.B. Nr. 27 vom 05.07.2011 – Beiblatt 2

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 20. Juni 2011, Nr. 940**

Genehmigung der "KlimaStrategie Energie-Südtirol-2050".

A.B. Nr. 27 vom 05.07.2011 – Beiblatt 3

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 27. Juni 2011, Nr. 1003**

Genehmigung des „Richtpreisverzeichnisses für Tiefbauarbeiten 2011“.

A.B. Nr. 32 vom 09.08.2011

**DEKRET DES LANDESHAUPTMANNNS
vom 11. Juli 2011, Nr. 25**

Änderung der Durchführungsverordnung zum Landesraumordnungsgesetz – Anlagen zur Gewinnung von Energie aus erneuerbaren Quellen.

A.B. Nr. 40 vom 04.10.2011

**DEKRET DES LANDESHAUPTMANNNS
vom 29. August 2011, Nr. 32**

Änderung der Durchführungsverordnung zum Landesraumordnungsgesetz – Anlagen zur Gewinnung von Energie aus erneuerbaren Quellen.



Tabella ISTAT | ISTAT-Tabelle

FOI(nt) 2.1 - INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI INDICE GENERALE, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI													
ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	MEDIA
BASE: ANNO1961=100													
1947	51,68	52,78	54,29	59,15	62,06	66,10	68,23	71,98	75,70	75,49	72,20	69,99	64,97
1948	68,76	68,03	69,85	70,11	69,21	68,66	65,34	68,05	69,72	68,70	69,16	69,82	68,79
1949	70,79	70,41	70,72	71,74	71,67	70,86	68,89	69,72	69,38	67,85	68,02	67,50	69,80
1950	67,24	67,41	66,49	67,48	67,59	68,49	68,50	69,71	71,10	70,24	70,96	71,13	68,86
1951	72,14	73,43	73,83	75,50	75,59	76,60	76,57	76,30	76,27	76,48	76,95	76,91	75,55
1952	76,67	77,52	77,75	78,12	78,42	78,94	79,13	79,17	79,74	79,89	79,99	79,69	78,76
1953	79,57	79,72	79,71	80,49	80,97	81,20	79,99	79,76	80,12	80,43	80,82	80,63	80,29
1954	80,74	81,08	80,84	81,35	82,39	83,07	83,37	83,29	83,17	83,03	83,41	83,53	82,45
1955	83,50	83,31	83,50	84,19	84,96	85,53	85,22	85,36	85,10	85,08	85,44	86,01	84,76
1956	86,61	87,77	88,81	89,35	89,82	89,45	89,25	89,29	89,53	89,04	89,14	89,62	88,98
1957	90,50	89,96	89,52	89,46	89,78	89,96	90,51	90,59	91,01	91,75	92,40	92,93	90,70
1958	93,87	93,48	93,61	95,09	96,08	96,73	96,49	96,05	95,74	94,82	94,48	94,01	95,04
1959	94,38	94,11	93,85	94,02	94,28	94,26	94,15	94,29	94,75	95,38	95,98	96,28	94,65
1960	97,05	96,66	96,31	96,48	96,89	97,27	97,53	97,37	97,29	97,32	97,77	98,03	97,16
1961	98,81	98,86	98,92	99,52	99,87	100,03	99,91	100,10	100,40	100,55	101,31	101,78	100,00
1962	102,7	102,8	103,4	104,7	104,7	105,2	105,6	105,4	105,9	106,3	106,7	107,8	105,1
1963	109,6	111,6	112,1	112,7	112,7	112,7	112,6	112,8	113,9	115,0	115,0	115,7	113,0
1964	116,8	117,1	117,6	118,1	118,6	119,7	120,4	120,6	121,1	121,8	122,3	122,8	119,7
1965	123,4	123,6	123,9	124,2	124,6	124,9	125,3	125,4	125,6	125,7	125,8	126,3	124,9
1966	126,7	126,7	126,8	127,2	127,5	127,4	127,5	127,4	127,4	127,8	128,2	128,6	127,4
BASE: ANNO1966=100													
1967	101,2	101,1	101,3	101,5	101,7	101,9	102,1	102,3	102,7	102,6	102,6	102,6	102,0
1968	103,0	102,9	103,0	103,2	103,3	103,2	103,1	103,2	103,4	103,5	103,6	104,0	103,3
1969	104,3	104,3	104,7	105,2	105,4	105,8	106,5	106,8	107,1	107,6	108,0	108,5	106,2
1970	109,1	109,9	110,2	110,7	111,1	111,3	111,5	111,8	112,7	113,2	113,8	114,3	111,6
BASE: ANNO1970=100													
1971	102,8	103,1	103,6	103,9	104,5	104,8	105,2	105,4	106,1	106,6	106,9	107,1	105,0
1972	107,7	108,3	108,6	108,9	109,6	110,2	110,7	111,3	112,4	113,9	114,7	115,0	110,9
1973	116,4	117,5	118,5	119,9	121,6	122,4	123,0	123,6	124,2	125,6	127,0	129,1	122,4
1974	130,8	133,0	136,9	138,6	140,6	143,3	146,8	149,8	154,7	157,9	160,3	161,7	146,2
1975	163,6	165,5	165,7	168,0	169,1	170,8	171,8	172,7	174,3	176,5	178,0	179,7	171,3
1976	181,5	184,5	188,4	194,0	197,3	198,2	199,4	201,1	204,7	211,6	216,1	218,8	199,6
BASE: ANNO1976=100													
1977	110,0	112,5	114,2	115,4	116,9	118,0	118,9	119,7	121,0	122,3	124,1	124,7	118,1
1978	125,9	127,2	128,5	129,9	131,3	132,4	133,4	134,0	135,8	137,3	138,5	139,5	132,8
1979	142,2	144,3	146,1	148,5	150,4	151,9	153,3	154,8	158,6	162,3	164,4	167,1	153,7
1980	172,6	175,6	177,2	180,0	181,6	183,3	186,4	188,3	192,3	195,6	199,7	202,3	186,2
BASE: ANNO1980=100													
1981	110,1	112,1	113,7	115,3	116,9	118,1	119,1	119,9	121,6	124,0	126,1	127,4	118,7
1982	129,1	130,8	132,0	133,2	134,7	136,0	138,0	140,5	142,5	145,3	147,2	148,2	138,1
1983	150,3	152,3	153,7	155,3	156,8	157,7	159,2	159,8	161,9	164,6	166,3	167,1	158,8
1984	169,1	170,9	172,1	173,3	174,3	175,3	175,9	176,4	177,7	179,5	180,6	181,8	175,6
1985	183,7	185,6	186,9	188,5	189,6	190,6	191,2	191,6	192,4	194,7	196,1	197,4	190,7
BASE: ANNO1985=100													
1986	104,0	104,7	105,1	105,4	105,8	106,2	106,2	106,4	106,7	107,3	107,7	108,0	106,1
1987	108,7	109,1	109,5	109,8	110,2	110,6	110,9	111,2	112,0	113,0	113,3	113,5	111,0
1988	114,1	114,4	114,9	115,3	115,6	116,0	116,3	116,8	117,4	118,3	119,3	119,7	116,5
1989	120,6	121,6	122,2	123,0	123,5	124,1	124,4	124,6	125,2	126,4	126,9	127,5	124,2



ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	MEDIA
BASE: ANNO1989=100													
1990	103,3	104,0	104,4	104,8	105,1	105,5	105,9	106,6	107,2	108,1	108,8	109,2	106,1
1991	110,0	111,0	111,3	111,8	112,2	112,8	113,0	113,3	113,8	114,7	115,5	115,8	112,9
1992	116,7	116,9*	117,4*	117,9*	118,5*	118,9*	119,1*	119,2*	119,6*	120,3*	121,0*	121,2*	118,9*
BASE: ANNO1992=100													
1993	102,3*	102,7*	102,9*	103,3*	103,7*	104,2*	104,6*	104,7*	104,8*	105,5*	106,0*	106,0*	104,2*
1994	106,6*	107,0*	107,2*	107,5*	107,9*	108,1*	108,4*	108,6*	108,9*	109,5*	109,9*	110,3*	108,3*
1995	110,7*	111,6*	112,5*	113,1*	113,8*	114,4*	114,5*	114,9*	115,2*	115,8*	116,5*	116,7*	114,1*
BASE: ANNO1995=100													
1996	102,4*	102,7*	103,0*	103,6*	104,0*	104,2*	104,0*	104,1*	104,4*	104,5*	104,8*	104,9*	103,9*
1997	105,1*	105,2*	105,3*	105,4*	105,7*	105,7*	105,7*	105,7*	105,9*	106,2*	106,5*	106,5*	105,7*
1998	106,8*	107,1*	107,1*	107,3*	107,5*	107,6*	107,6*	107,7*	107,8*	108,0*	108,1*	108,1*	107,6*
1999	108,2*	108,4*	108,6*	109,0*	109,2*	109,2*	109,4*	109,4*	109,7*	109,9*	110,3*	110,4*	109,3*
2000	110,5*	111,0*	111,3*	111,4*	111,7*	112,1*	112,3*	112,3*	112,5*	112,8*	113,3*	113,4*	112,1*
2001	113,9*	114,3*	114,4*	114,8*	115,1*	115,3*	115,3*	115,3*	115,4*	115,7*	115,9*	116,0*	115,1*
2002	116,5*	116,9*	117,2*	117,5*	117,7*	117,9*	118,0*	118,2*	118,4*	118,7*	119,0*	119,1*	117,9*
2003	119,6*	119,8*	120,2*	120,4*	120,5*	120,6*	120,9*	121,1*	121,4*	121,5*	121,8*	121,8*	120,8*
2004	122,0*	122,4*	122,5*	122,8*	123,0*	123,3*	123,4*	123,6*	123,6*	123,6*	123,9*	123,9*	123,2*
2005	123,9*	124,3*	124,5*	124,9*	125,1*	125,3*	125,6*	125,8*	125,9*	126,1*	126,1*	126,3*	125,3*
2006	126,6*	126,9*	127,1*	127,4*	127,8*	127,9*	128,2*	128,4*	128,4*	128,2*	128,3*	128,4*	127,8*
2007	128,5*	128,8*	129,0*	129,2*	129,6*	129,9*	130,2*	130,4*	130,4*	130,8*	131,3*	131,8*	130,0*
2008	132,2*	132,5*	133,2*	133,5*	134,2*	134,8*	135,4*	135,5*	135,2*	135,2*	134,7*	134,5*	134,2*
2009	134,2*	134,5*	134,5*	134,8*	135,1*	135,3*	135,3*	135,8*	135,4*	135,5*	135,6*	135,8*	135,2*
2010	136,0*	136,2*	136,5*	137,0*	137,1*	137,1*	137,6*	137,9*	137,5*	137,8*	137,9*	138,4	137,3
BASE: ANNO2010=100													
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2				

Coefficienti di raccordo per il cambiamento delle basi			
Da base 1961 a base 1966 =	1,2758	Da base 1961 a base 1970 =	1,4255
Da base 1961 a base 1976 =	2,8747	Da base 1961 a base 1980 =	5,3803
Da base 1961 a base 1985 =	10,2602	Da base 1961 a base 1989 =	12,7432
Da base 1961 a base 1992 =	15,1653	Da base 1961 a base 1995 =	17,3036
Da base 1966 a base 1970 =	1,1173	Da base 1966 a base 1976 =	2,2531
Da base 1966 a base 1980 =	4,2169	Da base 1966 a base 1985 =	8,0416
Da base 1966 a base 1989 =	9,9877	Da base 1966 a base 1992 =	11,8861
Da base 1966 a base 1995 =	13,5620	Da base 1970 a base 1976 =	2,0166
Da base 1970 a base 1980 =	3,7743	Da base 1970 a base 1985 =	7,1976
Da base 1970 a base 1989 =	8,9394	Da base 1970 a base 1992 =	10,6385
Da base 1970 a base 1995 =	12,1385	Da base 1976 a base 1980 =	1,8716
Da base 1976 a base 1985 =	3,5691	Da base 1976 a base 1989 =	4,4328
Da base 1976 a base 1992 =	5,2754	Da base 1976 a base 1995 =	6,0192
Da base 1980 a base 1985 =	1,9070	Da base 1980 a base 1989 =	2,3685
Da base 1980 a base 1992 =	2,8186	Da base 1980 a base 1995 =	3,2160
Da base 1985 a base 1989 =	1,2420	Da base 1985 a base 1992 =	1,4780
Da base 1985 a base 1995 =	1,6864	Da base 1989 a base 1992 =	1,1901
Da base 1989 a base 1995 =	1,3579	Da base 1992 a base 1995 =	1,1410

* A partire dal mese di febbraio 1992 gli indici vengono calcolati senza i 'TABACCHI'.
Pertanto, il coefficiente di raccordo tra le due serie di indici - con e senza TABACCHI - è pari a 1.0009

Coefficienti di raccordo per l'esclusione dei 'tabacchi' dagli indici			
Da base 1961 a base 1989*=	12,7547	Da base 1966 a base 1989*=	9,9967
Da base 1970 a base 1989*=	8,9474	Da base 1976 a base 1989*=	4,4368
Da base 1980 a base 1989*=	2,3706	Da base 1985 a base 1989*=	1,2431
Da base 1989*a base 1992*=	1,1890	Da base 1989*a base 1995*=	1,3566



obrist

ecological energies
stage multimedia solutions
electrotechnics

**KNOW HOW
FOR INNOVATION**

**www.obrist.bz.it
Tel. +39 0472 855342**





COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE

KOLLEGIUM DER PERITI INDUSTRIALI UND DER PERITI INDUSTRIALI
MIT LAUREAT DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL